



BANCA DEL TEMPO GRIES-S. QUIRINO – ZEITBANK GRIES-QUIREIN

Piazza Gries 18 - 39100 Bolzano, Tel. 0471-997066

Grieser Platz 18 - 39100 Bozen, Tel. 0471-997066

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "BANCA DEL TEMPO GRIES-S. QUIRINO/ZEITBANK GRIES-QUIREIN", di seguito, in breve "Associazione"; nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 si adegua il nome che diventa il seguente: "BANCA DEL TEMPO GRIES-S. QUIRINO/ZEITBANK GRIES-QUIREIN APS-VFG".

L'Associazione acquisirà la qualifica ETS una volta iscritta al RUNTS.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede nel Comune di Bolzano presso il Centro Civico Gries-S. Quirino del Comune di Bolzano – Piazza Gries 18.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in altri quartieri della città.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.17 del presente Statuto.

Art. 4 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere una forma innovativa di solidarietà sociale e di cultura della reciprocità in base al principio cardine dello scambio di risorse tra persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario.

Art. 5 **(Attività di interesse generale)**

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale di cui alle lettere **I** e **W** dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e cioè:

Lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera W): "...promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53".

L'Associazione in particolare si propone di:

- promuovere lo scambio di saperi, informazioni, consigli, prestazioni, servizi, competenze tra soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, allo scopo di costruire nel tempo una rete di mutuo-aiuto tra gli abitanti del quartiere e della città, senza distinzione di età, ruolo sociale, dove chi dà e chi riceve hanno pari dignità e dove il tempo e non il denaro è la misura dello scambio;
- promuovere, nel contesto del principio sopra citato, la cultura e l'arte organizzando eventi, seminari, conferenze, visite guidate anche con scambi culturali e collaborazione con altre associazioni e Banche del Tempo nazionali e straniere, con l'apporto diretto dei soci dell'Associazione. Tali prestazioni non dovranno mai essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato e nessun tipo di prestazione valutata in termine di tempo potrà essere convertita in denaro.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea.

Art. 6 **(Soci)**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, enti pubblici e enti senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e rispettino le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché le delibere degli Organi.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

La domanda di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

L'adesione all'Associazione può cessare per:

- scioglimento dell'Associazione,
- recesso comunicato per iscritto all'aderente,
- decesso dell'aderente,
- delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo per comprovati motivi di incompatibilità, per contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto e di

eventuali regolamenti interni, nonché delle delibere degli Organi, o per altri comportamenti contrastanti con le finalità e i principi dell'Associazione.

I soci che per qualsiasi causa cessino di appartenere all'Associazione non possono richiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati.

Il Quartiere "Gries-San Quirino" del Comune di Bolzano aderisce all'Associazione e mette a disposizione della stessa la sede e l'uso delle attrezzature necessarie.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno diritto:

- alla partecipazione alle assemblee, alle iniziative, alla vita dell'Associazione;
- all'accesso ai servizi offerti dall'Associazione;
- all'informazione e al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, alla consultazione dei libri sociali facendone espressa richiesta scritta al/la Presidente;
- al voto per l'elezione degli organi dell'Associazione;
- ad essere eletti nei suddetti organi.

Gli enti pubblici che sono soci dell'Associazione partecipano alle assemblee con una persona delegata dall'ente stesso, che detiene il diritto di voto attivo e passivo.

I doveri dei soci consistono:

- nel versamento di una quota annua di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- nel rispetto delle norme dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli Organi;
- nel comportamento corretto verso l'Associazione e gli altri soci;
- nell'impegno per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 8 (Responsabilità civile dei soci e dell'Associazione)

L'Associazione, nei confronti dei soci, ha soltanto il ruolo di messa in relazione delle persone e non di intermediazione per ciò che riguarda gli scambi. La responsabilità degli scambi, per quanto concerne la loro qualità, il rispetto dell'impegno, il comportamento tenuto, eventuali danni o infortuni intervenuti nel loro compimento, è in ogni caso a carico dei soci che li effettuano.

Art. 9 (Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo composto dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente e da almeno altri 5 consiglieri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea generale da un altro socio mediante delega, ogni socio non può avere più di due deleghe.

Ogni ente pubblico aderente è rappresentato da una persona con diritto ad un solo voto. Le competenze dell'assemblea dei soci sono regolate dall'art. 25 del D.Lgs.117/2017 e sono le seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, qualora previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Inoltre:

- approva le linee guida dell'Associazione;
- elegge il/la Presidente e il/la Vicepresidente,
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno e le sue modifiche.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal/la Presidente o, su sua delega, dal/la Vicepresidente mediante avviso scritto, inviato con congruo anticipo, che contiene giorno, luogo e ora dell'adunanza e l'ordine degli argomenti da trattare. L'Assemblea generale è presieduta dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea generale ordinaria delibera con votazione a scrutinio segreto - o palese, se tutti i soci presenti sono d'accordo, per l'elezione delle cariche sociali e palese per tutte le altre decisioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal/la Presidente dell'Assemblea e dal/la Segretario/a. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10 bis (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione dell'associazione o su richiesta motivata per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, in seconda convocazione con la presenza della metà

più uno dei soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere prese con il consenso di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da sette componenti, eletti dall'Assemblea generale, e si riunisce, su convocazione del/la Presidente tutte le volte che quest'ultimo/a lo ritenga necessario o utile per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- predisporre le linee generali di azione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea generale;
- determinare l'ammontare delle quote annue;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- attuare le decisioni dell'Assemblea Generale;
- sovrintendere alla gestione delle attività;
- nominare al suo interno un/a Segretario/a;
- nominare al suo interno un/a Tesoriere che sarà incaricato/a di gestire le entrate e le uscite dell'Associazione e di curarne la contabilità;
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs.117/2017.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il/la Presidente, il/la Vicepresidente e i consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Decadono dalla carica i membri sopra citati che, per qualsiasi motivo, perdano la qualità di soci.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

In caso di dimissioni di un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo subentra il primo candidato non eletto dall'Assemblea generale.

Art. 12 (Presidente e Vicepresidente)

Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni sono svolte dal/la Vicepresidente.

Al/la Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocare le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;

- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- prendere decisioni urgenti, anche non di sua competenza, sottoponendole alla ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo;
- compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

Al/la Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio e ha la delega a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare l'apertura e le operazioni dei conti correnti bancari e postali.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica del/la Presidente, l'Assemblea generale dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad eleggere un/a nuovo/a Presidente. Nel frattempo le funzioni sono svolte dal/la Vicepresidente.

Art. 13 (Segretario/a e Tesoriere)

Il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a affiancano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al/la Segretario/a compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali, nonché del libro soci.

Al/la Tesoriere/a spetta il compito di:

- tenere aggiornati i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni. Essi hanno il compito di esaminare il bilancio consuntivo e la gestione finanziaria dell'Associazione, esprimono con proprio parere la congruità, ne relazionano all'Assemblea generale e inoltre vigilano sulla corretta applicazione e osservanza dello Statuto.

Art. 15 (Finanze, Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi volontari di privati o di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017.

I beni ricevuti e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto e al rimborso delle spese per le singole attività svolte

dagli associati a favore dell'Associazione. In nessun caso si effettuerà una distribuzione, né diretta né indiretta, di mezzi finanziari residui nel bilancio.

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le eventuali rimanenze finanziarie attive risultanti dal bilancio consuntivo approvato saranno interamente reinvestite per il perseguimento delle finalità associative ed inserite nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 16 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, l'Assemblea delibera inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio. Questa dovrà avvenire comunque a favore di altra associazione del Terzo Settore non avente finalità di lucro e comunque con scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione.

Art. 17 (Controversie)

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale. esso è composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo, che presiede il Collegio, d'accordo tra le parti o, in difetto, dal/la Presidente dell'Associazione.

Art. 18 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, soprattutto quelle relative alle organizzazioni di promozione sociale (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

